

COMUNICAZIONE SULLE FACOLTÀ RICONOSCIUTE ALL'ASSOCIATO NEL CASO DI PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

In relazione alle Istruzioni COVIP **in materia di trasparenza** del 22 dicembre 2020, di seguito è riportata l'informativa per gli Associati che hanno interrotto il rapporto di lavoro con l'azienda, perdendo così i requisiti di partecipazione al Fondo.

In particolare, in base agli artt. 11 e 14 del D. Lgs. 252/2005 come declinati negli artt. 10 e 12 dello Statuto del FOPDIRE, sono previste le seguenti facoltà di utilizzo della posizione previdenziale maturata presso il FOPDIRE:

- a) **Trasferimento** dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione individuale o collettivo di cui si posseggano i requisiti anche se non si sono maturati i due anni di partecipazione;
- b) **Riscatto parziale**, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) **Riscatto totale** della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) **Riscatto totale per cause diverse** della posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del D. Lgs. 252/2005;
- e) **Richiesta di prestazione previdenziale in caso di pensionamento** e maturazione di 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 252/2005;
- f) **Attivazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata – "RITA"** ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D. Lgs. 252/2005 ove ricorrano le condizioni previste dallo Statuto e dal documento informativo;
- g) **Mantenimento** della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'Associato.

Nel caso in cui l'Associato voglia avvalersi di una delle facoltà di cui alle lettere da a) a f) sopra indicate, può consultare la sezione del sito *web* del Fondo "Modulistica - Prestazioni".